



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00394/2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2026, presentato, in data 1 aprile 2026, dalla A.S.D. Viciomaggio contro l'U.S.D. Alberoro 1977, nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il predetto Comitato Regionale Toscana, di cui al C.U. n. 59 del 5 marzo 2026, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Toscana, di cui al C.U. n. 50 del 5 febbraio 2026, con cui, in accoglimento del ricorso della U.S.D. Alberoro 1977, è stata irrogata, a carico della A.S.D. Viciomaggio, la perdita, con il punteggio di 0-3, della gara disputata in data 11 gennaio 2026 contro la Società U.S.D. Alberoro 1977 e l'ammenda di € 400,00, nonché, a carico del sig. [omissis], l'inibizione fino al 22 febbraio 2026.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente in € 2.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC ed € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della U.S.D. Alberoro 1977.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 aprile 2026.

IL PRESIDENTE
F.to Angelo Maietta

IL RELATORE
F.to Marcello de Luca Tamajo

Depositato in Roma, in data 28 aprile 2026.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno